Parlamento europeo
2014-2019

Commissione giuridica

2018/0044(COD)

3.5.2018

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti
(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Pavel Svoboda

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5

MOTIVAZIONE..... 13

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti
(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0096),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0109/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Le norme sul conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare gli effetti patrimoniali della cessione dei crediti ***sia tra tutte le parti coinvolte nella cessione (ossia tra il cedente e il cessionario e tra il cessionario e il debitore) sia*** nei confronti dei terzi ***(***ad esempio un creditore del cedente***)***.	(15) Le norme sul conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare gli effetti patrimoniali della cessione dei crediti nei confronti dei terzi***,*** ad esempio un creditore del cedente***, escluso il debitore***.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I crediti oggetto del presente regolamento ***sono*** i crediti commerciali, i crediti derivanti dagli strumenti finanziari[44] definiti nella direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e il contante accreditato su un conto presso un ente creditizio. Tra gli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE rientrano i titoli e i prodotti derivati negoziati sui mercati finanziari. Mentre i titoli sono attivi, i derivati sono contratti che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi per le parti contrattuali.	(16) I crediti oggetto del presente regolamento ***comprendono*** i crediti commerciali, i crediti derivanti dagli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE ***del Parlamento europeo e del Consiglio***[44] relativa ai mercati degli strumenti finanziari e il contante accreditato su un conto presso un ente creditizio. Tra gli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE rientrano i titoli e i prodotti derivati negoziati sui mercati finanziari. Mentre i titoli sono attivi, i derivati sono contratti che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi per le parti contrattuali.
[44] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	[44] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il presente regolamento riguarda l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. ***Non*** concerne il trasferimento dei contratti (come i contratti derivati) che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi né la novazione di tali contratti. ***Poiché il***	(17) Il presente regolamento riguarda l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. ***In particolare,*** concerne il trasferimento dei contratti (come i contratti derivati) che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi né la novazione di tali

trasferimento e la novazione dei contratti esulano dal presente regolamento, la negoziazione di strumenti finanziari, la loro compensazione e il loro regolamento continueranno ad essere disciplinati dalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali stabilita dal regolamento Roma I. Generalmente tale legge è scelta dalle parti del contratto o è determinata da norme non discrezionali applicabili ai mercati finanziari. Generalmente tale legge è scelta dalle parti del contratto o è determinata da norme non discrezionali applicabili ai mercati finanziari.	contratti.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) ***È opportuno prevedere una certa flessibilità nella determinazione della legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione*** dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni***, al fine di venire incontro alle esigenze di tutte le parti che intervengono nelle cartolarizzazioni e facilitare l'espansione del mercato delle cartolarizzazioni transfrontaliere agli operatori più piccoli. All'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni dovrebbe applicarsi come regola generale la legge del paese di residenza abituale del cedente, ma il cedente e il cessionario (società veicolo) dovrebbero poter scegliere di applicare la legge del credito ceduto. Il cedente e il cessionario dovrebbero poter decidere che l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di una cartolarizzazione rimanga soggetta alla*** regola generale ***del paese di*** residenza abituale del cedente ***o scegliere la legge del***	(28) ***Le cessioni*** dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni ***sono solitamente effettuate da istituti finanziari a favore di società veicolo istituite ai fini della cartolarizzazione. È raro che più istituti di Stati membri diversi cedano crediti alla stessa società veicolo e che, di conseguenza, le cessioni a favore della società veicolo siano soggette a ordinamenti giuridici diversi. La regola generale della residenza abituale del cedente garantisce una prevedibilità sufficiente rispetto alla cessione di crediti ai fini della cartolarizzazione.***

credito ceduto in funzione della struttura e delle caratteristiche dell'operazione, ad esempio il numero e l'ubicazione dei cedenti e il numero di ***leggi che disciplinano i crediti ceduti***.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti in materia civile e commerciale.	Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti in materia civile e commerciale ***tranne nel caso di opponibilità al debitore dei crediti ceduti***.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) la cessione di crediti nell'ambito di un procedimento collettivo a norma del regolamento (UE) 2015/848.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) "opponibilità ai terzi": effetti patrimoniali, ossia il diritto del cessionario di far valere la titolarità del credito cedutogli nei confronti di altri cessionari o beneficiari dello stesso credito o di un credito funzionalmente equivalente, dei creditori del cedente e di altri terzi;	(e) "opponibilità ai terzi": effetti patrimoniali, ossia il diritto del cessionario di far valere la titolarità del credito cedutogli nei confronti di altri cessionari o beneficiari dello stesso credito o di un credito funzionalmente equivalente, dei creditori del cedente e di altri terzi***, escluso il debitore***;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) "contante": denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto presso un ente creditizio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Salvo se altrimenti disposto dal presente articolo, l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della cessione.	Salvo se altrimenti disposto dal presente articolo, l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della ***conclusione del contratto di*** cessione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni a cessionari diversi e il cedente abbia cambiato la propria residenza abituale tra le due cessioni, la prevalenza del diritto di un cessionario rispetto al diritto dell'altro cessionario è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti ***dei*** terzi ai sensi della legge designata come applicabile a norma del primo comma.	Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni a cessionari diversi e il cedente abbia cambiato la propria residenza abituale tra le due cessioni, la prevalenza del diritto di un cessionario rispetto al diritto dell'altro cessionario è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti ***di altri*** terzi ai sensi della legge designata come applicabile a norma del primo comma.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La*** legge applicabile al credito ceduto disciplina l'opponibilità ai terzi della cessione di:	2. ***Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, la*** legge applicabile al credito ceduto disciplina l'opponibilità ai terzi della cessione di:

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***contante*** accreditato su un conto presso un ente creditizio;	(a) ***denaro*** accreditato su un conto presso un ente creditizio;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il cedente e il cessionario possono scegliere come legge applicabile all'opponibilità ai terzi ***della cessione dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione*** la legge applicabile al ***credito ceduto***.	***Per quanto riguarda le cessioni di crediti di cui al paragrafo 2 ai fini della cartolarizzazione,*** il cedente e il cessionario possono scegliere come legge applicabile all'opponibilità ai terzi ***di tutte le cessioni di crediti*** la legge applicabile al ***maggior numero di crediti***.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il conflitto tra cessionari dello stesso credito nel caso in cui l'opponibilità ai terzi di una cessione sia disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente e l'opponibilità ai terzi dell'altra cessione sia disciplinata dalla legge del credito ceduto è disciplinato dalla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti ***dei*** terzi ai sensi della legge	4. Il conflitto tra cessionari dello stesso credito nel caso in cui l'opponibilità ai terzi di una cessione sia disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente e l'opponibilità ai terzi dell'altra cessione sia disciplinata dalla legge del credito ceduto è disciplinato dalla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti ***di altri*** terzi ai sensi della

ad essa applicabile.	legge ad essa applicabile.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Si applicano le norme di applicazione necessaria del diritto dello Stato membro in cui deve essere eseguita o è stata eseguita la cessione, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illegale l'esecuzione del contratto di cessione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La legge applicabile a norma del presente regolamento determina se i diritti di un terzo in relazione a un credito ceduto dopo la data di applicazione del presente regolamento prevalgono sui diritti di un altro terzo acquisiti prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento.	2. La legge applicabile a norma del presente regolamento determina se i diritti di un terzo in relazione a un credito ceduto dopo la data di applicazione del presente regolamento prevalgono sui diritti di un altro terzo acquisiti prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento. ***In caso di diritti concorrenti sulla base di cessioni, la legge applicabile in virtù del presente regolamento determina i diritti dei relativi cessionari unicamente per le cessioni concluse dopo la data di applicazione del presente regolamento.***

Or. en

MOTIVAZIONE

Le norme relative alla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti sono state incluse nella proposta della Commissione che è poi diventata il regolamento (CE) n. 593/208 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), ma non sono state integrate nel testo finale. Nel togliere tali questioni dal regolamento Roma I, la chiara intenzione del legislatore era che la Commissione avrebbe dovuto presentare una nuova proposta in un secondo tempo.

Le questioni sono state sollevate anche alla luce del piano d'azione del 2015 per l'Unione dei mercati dei capitali (CMU). Nel maggio 2017 la Commissione ha pubblicato una revisione intermedia in cui ha indicato le restanti azioni da intraprendere per gettare le basi dell'Unione dei mercati dei capitali entro il 2019, con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri e ridurre i costi di finanziamento.

Ambito della relazione
La proposta della Commissione si compone di quindici articoli. Essa segue da vicino i regolamenti Roma I e Roma II. Nella presente relazione l'attenzione si è concentrata sulle disposizioni specifiche della proposta all'esame, mentre le disposizioni semplicemente copiate dai regolamenti Roma I e II sono state lasciate immutate. Questa posizione è stata adottata specificamente al fine di concludere, se possibile, questo fascicolo legislativo prima della fine della legislatura.

La regola principale
Nella proposta della Commissione, la regola principale per la legge applicabile alle cessioni è la legge della residenza abituale del cedente. Tale regola è in vigore in alcuni Stati membri, mentre, ad esempio, altri applicano la legge applicabile al credito ceduto. Le principali conseguenze negative di una cessione potrebbero verificarsi per i creditori del cedente o per gli altri terzi collegati al cedente. A questo proposito la legge della residenza abituale del cedente presenterà un elevato grado di trasparenza e prevedibilità per i terzi eventualmente interessati.

Esplicita esclusione dei debitori
La legge applicabile agli effetti della cessione per il debitore è disciplinata dall'articolo 14 del regolamento Roma I. Non escludere esplicitamente i debitori dai terzi ai sensi del presente regolamento significherebbe che la disposizione del regolamento Roma I si applica a titolo di legge specializzata. Tuttavia può porsi la questione di stabilire in quale misura il presente regolamento integra il regolamento Roma I. Per fare in modo che le conseguenze per i debitori di fronte a terzi siano disciplinate esclusivamente dal regolamento Roma I, andrebbe introdotta un'esplicita esclusione nel presente regolamento.

Esclusione delle procedure di insolvenza
Il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza contiene norme in materia di diritto applicabile. Per tale motivo, le cessioni effettuate nel corso di un procedimento collettivo ai sensi di tale regolamento, dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

Cartolarizzazioni

La Commissione ha proposto che il cedente e il cessionario potranno scegliere il diritto applicabile all'opponibilità ai terzi di una cessione. Tale norma va contro uno dei principi fondamentali del diritto civile europeo: che le parti di un accordo non possono disporre dei diritti di terzi a titolo dell'accordo. Lasciare alle parti di un accordo di cessione la piena discrezionalità in tale materia sarebbe eccessivo, in particolare alla luce dell'articolo 3. Tuttavia, una soluzione in cui le parti dell'accordo di cartolarizzazione potrebbero scegliere che il diritto applicabile al maggior numero di crediti si applica a tutti i crediti permetterebbe di conseguire un livello sufficiente di semplificazione, pur conservando un adeguato livello di protezione per i terzi.